

Codice DB1400

D.D. 17 maggio 2013, n. 1235

Imboschimento delle superfici agricole. Approvazione delle norme unificate per gli impianti realizzati in attuazione del Reg. (CEE) n. 2080/92 e della Misura H del PSR 2000-06 (Reg. (CE) n. 1698/2005).

Visti:

- il Reg. (CEE) n. 1609/1989, che ha integrato il Reg. (CEE) n. 797/85 per quanto riguarda gli aiuti all'imboschimento dei seminativi ritirati dalla produzione (*set aside ed imboschimento*);
- il Reg. CEE n. 2328/91, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ed in particolare gli artt. 25 e 26 (ex Reg. CEE n. 1609/89);
- il Reg. (CEE) n. 2080/92, che ha promosso l'imboschimento dei terreni agricoli, prevedendo, per gli impianti a ciclo medio-lungo realizzati da privati, l'erogazione di premi annui per la manutenzione e il mancato reddito, di durata massima pari a 20 anni;
- il Programma regionale 1994-96 attuativo del Reg. CEE 2080/92, approvato con D.G.R. n. 159-28679 dell'11-10-1993;
- le Procedure amministrative e norme tecniche relative agli interventi previsti dal Programma attuativo 1994-96 del Reg. CEE 2080/92 – Campagna 1994, approvate con D.G.R. n. 187-34476 del 2-5-1994;
- le Procedure amministrative e norme tecniche relative agli interventi previsti dal Programma attuativo 1994-96 del Reg. CEE 2080/92 – Campagna 1996 – Testo integrato, approvato con D.G.R. n. 238-10140 del 24-6-1996;
- il Programma regionale 1998-99 attuativo del Reg. CEE 2080/92, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (99) 1290/4 del 17-5-1999;
- le Norme tecniche ed amministrative per l'attuazione del Reg. CEE 2080/92 – Campagna 1998, approvate con D.G.R. n. 572 del 21-7-1998 e successivamente con D.D. del Settore Politiche Forestali n. 738 del 18-8-1999, a seguito delle modifiche imposte al Programma regionale attuativo 1998-99 dalla CE nella decisione di approvazione;
- il Decreto MiPAF 18 dicembre 1998 n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dei contributi;
- la Circolare MiPAF n. 4373 del 4 ottobre 2000 di interpretazione del DM 494/98;
- il Reg. (CE) n. 1257/1999 e s.m.i., che, all'art. 31 relativo all'imboschimento dei terreni agricoli, ha previsto l'erogazione di premi annui per la manutenzione e il mancato reddito, di durata massima pari a 20 anni, per gli impianti a ciclo non breve realizzati da agricoltori o altri privati;
- la Determinazione del Direttore per l'Economia Montana e le Foreste della Regione Piemonte n. 491 del 24 agosto 2001 che ha definito impegni essenziali ed accessori e relative quote d'incidenza per gli interventi di imboschimento dei terreni agricoli ex Reg. CE 2080/92 e Reg. CE 1257/99;

- il Programma di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2507 def. del 07.09.2000 e nell'ultima versione con Decisione C (2006) 1770 n. CCI1999IT06GPD002 del 25-4- 2006, contenente la scheda descrittiva della Misura H – imboscamento dei terreni agricoli;
- la D.G.R. n. 63-9072 del 14 aprile 2003, che ha approvato le Norme generali di attuazione della Misura H;
- le Norme tecniche ed amministrative per l'attuazione della Misura H – Campagna 2003, approvate con D.D. della Direzione regionale Economia Montana e Foreste n. 257 del 18 aprile 2003 e s.m.i.;
- il Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., che all'art. 43 prevede l'erogazione di premi annui per la manutenzione e il mancato reddito, di durata massima pari a 15 anni, per gli impianti a ciclo non breve realizzati da agricoltori o altri privati;
- il Reg.(CE) 1974/2006 e s.m.i. e il Reg.(CE) 1975/2006 e s.m.i., concernenti modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005;
- il Reg.(CE) n.796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n.1782/2003 del Consiglio, che ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e che istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- il Reg.(CE) 1974/2006 e s.m.i. e il Reg.(CE) 1975/2006 e s.m.i., concernenti modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005.
- il Reg.(CE) n. 1848/2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore;
- il Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006 e abroga il Reg. CE 1782/2003;
- il Reg (CE) n. 1122/2009, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento;
- il Reg. UE n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- la Legge 23 dicembre 1986 n. 898, modificata dalla L. 29/9/2000 n. 300, concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

- la Legge n. 241/90 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- il D.lgs. n. 99/2004 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n.38;
- l'art. 28 della l.r. n. 14/2006, così come modificato dall'art. 11 della l.r. 9/2007, che ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte e precisa che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP);
- la Determinazione del Direttore regionale all'Agricoltura n. 915 del 31/10/2008, che ha approvato le istruzioni operative per la gestione delle posizioni anagrafiche dei soggetti diversi dalle aziende agricole nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- la D.G.R. 17 dicembre 2007, n.76-7830 di approvazione del regolamento di funzionamento dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura che, agli artt. 9 e 10, stabilisce le regole per l'affidamento di servizi a soggetti esterni delegati e per la definizione dei rapporti con le Province e le Comunità Montane nel rispetto del Reg. (CE) 885/06, della Legge regionale n. 16 del 21/06/02 e del Regolamento di attività emanato con DPGR del 18/10/02 n. 10/R ;
- il Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che ha riconosciuto l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;
- i manuali ARPEA relativi a procedure, controlli e sanzioni, recupero delle somme indebitamente percepite, controlli oggettivi delle superfici imboschite, reperibili all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione>;

Considerato necessario:

- integrare e adeguare le specifiche disposizioni relative agli interventi di imboschimento dei terreni agricoli realizzati in applicazione del Reg.(CEE) 2080/82 e della Misura H del PSR 2000-2006;
- conformare le procedure e le modalità di pagamento all'evoluzione del contesto normativo europeo e nazionale;
- rendere omogenee le modalità e le procedure di controllo e di pagamento dei premi ancora da corrispondere;
- puntualizzare alcuni aspetti e problematiche correlati alla corretta gestione degli impianti in riferimento agli impegni assunti;

Ritenuto quindi opportuno predisporre norme unificate per gli impianti realizzati in attuazione del Reg. (CEE) 2080/92 e della Misura H del PSR 2000-2006;

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/200 e s.m.i.;

Vista la L.r. 23/2008;

determina

1) di approvare le “Norme unificate per gli impianti realizzati in attuazione del Reg. (CEE) 2080/92 e della Misura H del PSR 2000-2006” riportate nell’Allegato 1 alla presente determinazione per costituirne parte integrante.

2) La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010.

Il Direttore
Vincenzo Cocco

Allegato

NORME UNIFICATE
PER GLI IMPIANTI REALIZZATI IN ATTUAZIONE
DEL REG. 2080/92 E DELLA MISURA H DEL PSR 2000-2006

1. OBIETTIVI

2. PROCEDURE PER LA CORRESPONSIONE DEI PREMI

2.1. Condizioni per la corresponsione dei premi

2.2. Domanda annuale di pagamento e dichiarazione di conferma degli impegni (domanda di conferma)

2.2.1. Modalità di presentazione

2.2.2. Compatibilità con altri premi

2.2.3. Premio di manutenzione

2.3. Effetti della mancata o ritardata presentazione

2.3.1. Mancata presentazione della domanda di conferma

2.3.2. Presentazioni tardive

3. DOMANDE DI MODIFICA, DI REVOCA E DI CAMBIO DI BENEFICIARIO

3.1. Domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) 1122/2009

3.2. Domande di revoca ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) 1122/2009

3.3. Cambio di beneficiario

3.3.1. Cambio di beneficiario per vendita o affitto

3.3.2. Cambio di beneficiario per successione

3.3.3. Determinazione dell'importo del premio

3.3.4. Superficie minima

4. DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTROLLI ED ALLE SANZIONI

4.1. Controlli

4.1.1. Controlli in loco

4.2. Impegni

4.2.1. Impegni essenziali

4.2.2. Impegni accessori

4.3. Inadempienze e sanzioni

4.3.1. Inadempienze relative agli impegni essenziali

4.3.2. Riduzione dei premi per mancato rispetto degli impegni accessori

4.3.3. Recesso dagli impegni (rinuncia)

4.3.4. Cessazione totale dell'attività agricola

4.3.5. Inadempienze per causa di forza maggiore

Allegati - modelli di Piano di coltura
- entità premi di mancato reddito per campagna

OBIETTIVI

Quanto di seguito esposto riguarda impegni e aiuti (corrisposti e/o ancora da corrispondere) relativi agli interventi di **IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI** in Piemonte, in applicazione:

- del Reg. CEE 2080/92;
- del Reg. CEE 1257/99 (Misura H del PSR 2000-2006).

Le presenti Disposizioni integrano e modificano le specifiche Disposizioni approvate in relazione all'attuazione dei Regolamenti comunitari sopra elencati e dei rispettivi Programmi di attuazione:

- Procedure amministrative e norme tecniche per l'attuazione del Regolamento CEE 2080/92 "Misure forestali nel settore agricolo" – Campagne 1994, 1996 e 1998;
- PSR 2000-2006 della Regione Piemonte, Misura H – Imboschimento delle superfici agricole; Norme tecniche ed amministrative.

La necessità di integrare e adeguare le disposizioni relative agli obblighi e ai pagamenti relativi agli interventi in questione deriva dall'esigenza di conformare le procedure e le modalità di pagamento all'evoluzione del contesto normativo europeo e nazionale, con particolare riferimento:

- agli obblighi di identificazione delle superfici agricole e degli agricoltori (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) nell'applicazione dei regimi di sostegno nell'ambito della Politica Agricola Comune (Reg. (CE) 1782/03 Cap. 4, Reg. (CE) 796/04 parte II e Reg. (CE) 817/04);
- a quanto previsto dalle "Linee guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte" (approvate con DGR n.46-639 del 1/8/2005).

Inoltre è necessario rendere omogenee le modalità e le procedure di pagamento dei premi ancora da corrispondere, nonché puntualizzare alcuni aspetti e problematiche strettamente correlati alla corretta gestione degli impianti in riferimento agli impegni assunti.

Le presenti norme si riferiscono in particolare agli impianti a ciclo medio-lungo, realizzati da privati (agricoltori o non) che percepiscono i premi relativi ai costi di manutenzione e quelli annui relativi alle perdite di reddito.

Le norme relative agli impegni, invece, valgono anche per gli impianti a ciclo breve o realizzati da Enti pubblici.

1. PROCEDURE PER LA CORRESPONSIONE DEI PREMI ANNUI

2.1 Condizioni per la corresponsione dei premi

Recependo i Regg. CEE n. 1782/03, 796/04 e 1975/05, che impongono che gli Stati Membri si dotino di un sistema informativo di gestione e controllo per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, le leggi finanziarie regionali 14/2006 e 9/2007 hanno istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte, che costituisce la componente centrale nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e parte del sistema informativo agricolo nazionale. La gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando il SIAP.

Pertanto il pagamento dei premi annuali per manutenzioni e perdite di reddito già disposti a favore dei beneficiari privati (agricoltori e non) è condizionato all'iscrizione nell'Anagrafe delle Aziende Agricole.

Contestualmente alla prima registrazione all'Anagrafe unica viene costituito il **fascicolo aziendale** (insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa).

L'iscrizione all'Anagrafe unica e la costituzione del fascicolo aziendale possono avvenire:

- ✓ per le aziende agricole: presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) scelto dal beneficiario¹. Questo deve conferire specifico mandato scritto al CAA e fornire la documentazione necessaria a certificare (validare) le informazioni dichiarate. I CAA sono tenuti a fornire il servizio di iscrizione all'Anagrafe a titolo gratuito per il beneficiario;
- ✓ per gli altri beneficiari (privati, aziende non agricole, ecc.²): presso un CAA, oppure direttamente presso la pubblica amministrazione, compilando il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola, disponibile on-line all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm; il modulo va poi trasmesso, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità valido del legale rappresentante (quello indicato in anagrafe tributaria), alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, corso Stati Uniti 21, 10128 - Torino (fax 011/4325651).

L'entità dei premi annui rimane quella fissata dalle Norme tecniche ed amministrative delle diverse campagne di imboschimento.

2.2 Domanda annuale di pagamento e dichiarazione di conferma degli impegni (DOMANDA DI CONFERMA)

2.2.1 Modalità di presentazione

Per l'inserimento negli elenchi di liquidazione dei premi per le perdite di reddito successivi alla 1^a annualità per imboschimenti realizzati in attuazione del PSR 2000-2006 Misura H o del Reg. CEE 2080/92, a partire dall'annualità 2008 e per gli anni successivi, i beneficiari, una volta iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole (v. punto 2.1), devono presentare annualmente una domanda di pagamento e dichiarazione di conferma degli impegni (DOMANDA DI CONFERMA).

Tale domanda sostituisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli impegni assunti, utilizzata negli anni precedenti.

Eventuali impianti realizzati in campagne diverse confluiscono in un'unica domanda di pagamento. Le domande di conferma comportano automaticamente l'obbligo dell'aggiornamento dei dati relativi al beneficiario e alle particelle imboschite in caso di variazioni, fermo restando che non è possibile aumentare la superficie imboschita presentata nella domanda iniziale.

Le domande di conferma dovranno essere presentate nei termini fissati dai bandi di presentazione, e comunque conformemente a quanto previsto dal Reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i.

Le domande dovranno essere predisposte utilizzando la modalità on-line messa a disposizione dalla Regione Piemonte:

- ✓ o presso il CAA che detiene il fascicolo aziendale; la domanda deve essere stampata e sottoscritta dal beneficiario e conservata dal CAA;
- ✓ oppure autonomamente, utilizzando la modalità on-line disponibile sul sito http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale, a seguito di registrazione e acquisizione di login e password dal sito <https://secure.sistemapiemonte.it/registrazione>. In questo caso, la domanda deve essere stampata, sottoscritta dal beneficiario e pervenire all'ufficio della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste competente per territorio entro 10 giorni dal termine fissato per la trasmissione della domanda telematica.

¹ Un elenco dei CAA piemontese è scaricabile dal sito:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/anagrafe_aziende/CAA_Piemonte2.xls

² Gli enti pubblici possono iscriversi all'Anagrafe presso la Pubblica Amministrazione, senza costituzione del fascicolo aziendale

Resta inteso che, in caso di cambio di beneficiario, i termini di presentazione delle relative domande/comunicazioni sono quelli indicati nel successivo paragrafo "Domande di rettifica e di cambio di beneficiario".

2.2.2 Compatibilità con altri premi

I premi relativi alle perdite di reddito sono riferiti all'intera superficie ammessa in fase di accertamento esecuzione lavori, al lordo delle distanze di rispetto dai confini, dalle strade, dalle ferrovie, dagli elettrodotti, ecc.) e al netto delle eventuali tare.

Per quanto riguarda la compatibilità con altri premi:

- con D.D. 459/DB1110 del 29/05/2009 è stata stabilita la compatibilità/comulabilità tra le diverse Misure/Azioni a superficie del PSR afferenti l'Asse II (v. allegato 1);
- è prevista l'incompatibilità tra il sostegno per l'imboschimento dei terreni agricoli e il beneficio al prepensionamento;
- relativamente alla compatibilità con il Regime di pagamento Unico, il Reg. (CE) n. 73/2009 all'art. 34, comma 2, lettera b), punto ii), stabilisce che per "ettaro ammissibile al titolo ordinario" si intende "*qualsiasi superficie che abbia dato diritto a a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie nel 2008 e che per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG), o dell'articolo 43 del Reg. (CE) n. 1698/2005 [...]*"

2.2.3 Premio di manutenzione

I premi di manutenzione relativi al terzo, quarto e quinto anno sono erogati successivamente alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione del 3°-4°-5° anno, redatto dal tecnico incaricato, da trasmettere al Settore regionale competente per territorio entro 6 anni dalla fine dei lavori di impianto, pena la perdita dei premi di manutenzione.

2.3 Effetti della mancata o ritardata presentazione

2.3.1 Mancata presentazione della domanda di conferma

Salvo casi documentati di forza maggiore, la mancata presentazione della domanda di conferma entro i termini prescritti determina i seguenti effetti:

1. il beneficiario non potrà percepire gli aiuti per l'annualità cui si riferisce il pagamento. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno (v. par. 4.2 per la definizione di periodo d'impegno);
2. non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti, che la Regione potrà verificare tramite controlli in loco a campione³.

³ Questo vale anche per gli impianti di castanicoltura a duplice finalità produttiva - campagne 1994 e 1996 - e gli imboschimenti con piante micorrizzate o predisposte per la produzione di tartufi (il periodo di impegno è pari a 20 anni, anche se i premi vengono pagati rispettivamente 10 o 15 anni - v. par. 4.2 - quindi permane l'obbligo di mantenimento dell'impianto che la Regione potrà verificare tramite controlli in loco a campione)

2.3.2 Presentazioni tardive

Ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1122/2009, **salvo casi di forza maggiore** la presentazione di una domanda oltre il termine prescritto comporta una riduzione, pari all'1%, per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.

Inoltre sono ammesse presentazioni tardive, successive ai termini di cui al paragrafo precedente, **per documentati casi di forza maggiore e circostanze eccezionali** (elencate al par. 4.3.4).

Il verificarsi di tali eventi e la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente (Settore della Direzione regionale opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste competente per territorio), deve essere notificato a quest'ultima, per iscritto, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi. Circa l'ammissibilità della causa di forza maggiore si pronuncerà quindi il Settore competente per territorio.

3. DOMANDE DI MODIFICA, DI REVOCA E DI CAMBIO DI BENEFICIARIO

3.1 Domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) 1122/2009, è possibile presentare una domanda di modifica, che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda di conferma annuale.

Le eventuali domande di modifica relative ad una domanda di conferma devono pervenire entro il 31 maggio dello stesso anno⁴.

Qualora pervengano, entro i termini previsti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate rispetto alla domanda di conferma "iniziale" presentata nello stesso anno sono:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Si evidenzia che le superfici oggetto di impegno non possono essere sostituite con altre, ancorché disponibili.

3.2 Domande di revoca ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i.

E' possibile presentare una domanda di revoca (parziale o totale) relativa ad una domanda di conferma, ai sensi dell'art. 25 del Reg. 1122/2004, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate nella sua domanda. Le domande di revoca possono essere presentate nei termini fissati dalla Regione e comunque non successivamente alla comunicazione dell'irregolarità al beneficiario.

Una domanda di revoca parziale non può in nessun modo comportare un aumento della superficie imboschita dichiarata nella domanda di conferma "iniziale".

Le variazioni che possono essere effettuate sono:

- cancellazione di singole particelle dichiarate nella domanda di conferma "iniziale";
- riduzione della superficie dichiarata per singola particella.

3.3 Cambio di beneficiario

⁴ Le domande presentate dopo il 31 maggio sono ricevibili fino al termine ultimo del 9 giugno, con l'applicazione di una penalità pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo

3.3.1 Cambio di beneficiario per vendita e affitto

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di un imboschimento, si verifica un trasferimento totale o parziale delle superfici oggetto di impianto per vendita o affitto, i benefici e gli impegni passano al nuovo beneficiario.

Il nuovo beneficiario dovrà:

- ✓ iscriversi all'Anagrafe agricola e costituire il fascicolo aziendale, secondo le modalità descritte al par. 2.1 (se non è già iscritto);
- ✓ presentare on line, all'interno della domanda di conferma annuale, una domanda di cambio beneficiario, secondo le modalità descritte al par. 2.2;
 - se la domanda è presentata presso il CAA che detiene il fascicolo aziendale, il beneficiario deve:
 - stampare e sottoscrivere la domanda;
 - sottoscrivere un nuovo piano di coltura, secondo lo schema allegato;
 - far avere al CAA la documentazione attestante la proprietà o la disponibilità dei terreni oggetto dell'intervento⁵.Il CAA provvede a:
 - modificare opportunamente il fascicolo;
 - conservare la documentazione cartacea originale.
 - se la domanda è presentata autonomamente, il beneficiario deve:
 - stampare la domanda, sottoscriverla e inviarla al Settore della Direzione regionale opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste competente per territorio;
 - sottoscrivere un nuovo piano di coltura, secondo lo schema allegato;
 - far avere al detentore del fascicolo il piano di coltura, oltre alla documentazione attestante la proprietà o la disponibilità dei terreni oggetto dell'intervento (v. nota 2).

N.B.: nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà per vendita delle superfici oggetto di impianto senza che il nuovo beneficiario presenti la domanda di cambio beneficiario, la responsabilità dell'impianto e i relativi impegni e vincoli con la Regione Piemonte restano in capo al beneficiario iniziale.

Si raccomanda quindi di far inserire nell'atto di vendita, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela del venditore, specificazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli.

3.3.2 Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di un imboschimento, si verifica un trasferimento totale o parziale delle superfici oggetto di impianto per successione, gli eredi possono:

⁵ **Documentazione probante** da presentare in caso di **acquisto o affitto**:

- copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevataro debitamente registrati contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda.

Documentazione probante da presentare in caso di **concessione a titolo gratuito dei terreni o modifica CUAA**:

- copia del comodato gratuito o dichiarazione dell'esistenza di un comodato gratuito, contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
- eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUAA.

- a) o **mantenere** i benefici e gli impegni relativi alla domanda; in questo caso il soggetto subentrante deve presentare on line, all'interno della prima domanda di conferma successiva alla morte del primo beneficiario, una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo, secondo le modalità descritte al par. 3.3.1.

La documentazione attestante la successione è la seguente:

- ✓ per successione effettiva:
 - copia del certificato di morte;
 - scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
 - nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- ✓ per successione anticipata:
 - dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
 - dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
 - visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore agricolo).

- b) oppure **rinunciare** ai benefici relativi alla domanda, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

3.3.3 Determinazione dell'importo del premio

Nel caso di presentazione di domanda di conferma e di cambio di beneficiario, l'entità del premio per i mancati redditi non varierà. Pertanto, se il beneficiario iniziale è un imprenditore agricolo e riceve il premio di mancato reddito di fascia alta, il nuovo beneficiario riceverà lo stesso premio, anche se si tratta di un soggetto privato che non risulta Imprenditore Agricolo.

Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute all'Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione (o in base ad altro termine stabilito dall'autorità competente).

In seguito ad una domanda di cambio di beneficiario, il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda, con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:

- a) inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto alla restituzione degli aiuti erogati dall'attivazione della misura (anche se percepiti dal precedente beneficiario);
- b) inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.

In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti (mantenimento degli impegni ed eventuali sanzioni in seguito ad inadempienze: v. par. 4.2 e 4.3).

Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà aziendale. Se ciò non fosse possibile, l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

3.3.4 Superficie minima

In caso di domande di cambio beneficiario parziali (cioè in cui la superficie oggetto di impegno viene trasferita ad un altro beneficiario solo in parte) e di domande di rettifica con riduzione della superficie, la superficie minima imboschita riferita alla singola domanda iniziale non può essere inferiore a 2000 mq⁶. Se la domanda risulta avere una superficie complessivamente imboschita inferiore a 2.000 mq, il beneficiario è escluso dal premio nel corrispondente esercizio FEASR e nei successivi, ma permane l'obbligo di mantenere l'impianto per il periodo d'impegno minimo previsto dalle Norme (v. par. 4.2).

Sono escluse da tale disposizione le domande che nel 2012 sono state presentate con superficie inferiore a 2000 mq.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTROLLI ED ALLE SANZIONI

4.1 Controlli

Le attività di controllo relative agli impianti realizzati tramite la Misura H del PSR 2000-06 e il Reg. CEE 2080/92 sono realizzate sotto l'autorità dell'Organismo Pagatore Regionale (ARPEA), che ha delegato la Regione Piemonte sulla base della Convenzione approvata con D.D. 1072 del 19/05/2008.

4.1.1 Controlli in loco

Ai sensi dell'art. 12 D.M. 494/98 e s.m.i., ogni anno deve essere sottoposto a controllo in loco un campione di aziende; a partire dalla campagna 2010, l'estrazione del campione è effettuata da AGEA sulla base della Tabella competenze controlli O.C./O.P.

Il controllo è mirato all'accertamento del rispetto degli impegni e delle superfici, quali risultano dalle domande di aiuto, dai programmi regionali e dai Piani di coltura, con particolare riferimento agli obblighi di mantenimento delle piantagioni realizzate e ai connessi adempimenti tecnici.

4.2 Impegni

I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere nelle migliori condizioni colturali possibili gli impianti almeno fino alla scadenza del periodo di impegno, per raggiungere gli obiettivi indicati e rispettando gli impegni sottoscritti nel Piano di Coltura.

Gli impegni vengono distinti in:

- **essenziali:** gli obblighi il cui mancato rispetto comporta:
 - la decadenza totale degli aiuti;
 - la restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorati degli interessi legali;
 - il mancato godimento dei premi futuri.
- **accessori:** sono gli impegni il cui mancato rispetto comporta la decadenza parziale, consistente nel mancato pagamento di premi ancora da percepire e/o nella restituzione di parte degli aiuti indebitamente percepiti.

Il **periodo di impegno**, cioè il periodo oltre il quale la superficie non è più sottoposta agli impegni, indipendentemente da quanto previsto dai Piani di Coltura, è pari a:

⁶ In analogia a quanto previsto al par. 4.4 per le misurazioni errate delle superfici.

- a) **20 anni** dalla data di fine lavori indicata dal Certificato di Regolare Esecuzione Lavori per gli impianti ad indirizzo “bosco”, fermo restando che comunque, anche dopo tale termine, NON potranno essere oggetto di riconversione verso le colture agricole od altra trasformazione d’uso del suolo, a meno di specifica autorizzazione;
- b) **20 anni** dalla data di fine lavori indicata dal Certificato di Regolare Esecuzione Lavori per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo realizzati con il Reg. 2080/92, compresi gli impianti di castanicoltura a duplice finalità produttiva - campagne 1994 e 1996 - e gli imboschimenti con piante micorrizate o predisposte per la produzione di tartufi⁷;
- c) **15 anni** dalla data di fine lavori indicata dal Certificato di Regolare Esecuzione Lavori per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo realizzati con la Misura H del PSR 2000-2006;
- d) **8 anni** dalla data di fine lavori indicata dal Certificato di Regolare Esecuzione Lavori per i pioppeti realizzati sia con il Reg. 2080/92, sia con la Misura H del PSR 2000-2006 e per le piantagioni per la produzione di biomassa realizzate con la Misura H del PSR 2000-2006.

4.2.1 Impegni essenziali

Gli impegni essenziali riguardano:

- la non coltivazione della superficie: le superfici impiantate non devono essere oggetto di coltivazione agricola o di utilizzo a pascolo⁸;
- il mantenimento dell’impianto.

Il taglio finale degli impianti e la rimozione delle ceppaie (**utilizzo finale**) non può essere effettuato prima della fine del periodo di impegno (v. par. 4.2), salvo diversa disposizione dell’Ufficio competente.

N.B.: si ricorda che, una volta scaduto il periodo di impegno, prima di effettuare l’utilizzazione degli impianti deve comunque esserne data comunicazione scritta al competente ufficio regionale.

4.2.2 Impegni accessori

Il rispetto degli impegni accessori riguarda tutte le tipologie d’impianto, sia a ciclo lungo sia a ciclo breve; gli impegni accessori sono specificati nel Piano di Coltura sottoscritto dal beneficiario.

In generale, gli impegni accessori riguardano:

- **risarcimento delle fallanze** (piante morte, scarsamente vitali, o comunque non idonee per conformazione agli scopi dell’impianto, in questo caso recuperabili anche tramite riceppatura), in misura tale da garantire un’adeguata copertura della superficie per tutto il periodo dell’erogazione dei premi;
- **controllo della vegetazione infestante**, mediante sfalcio, fresatura o altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, e/o mediante pacciamatura (per gli impianti di arboricoltura, eventualmente accompagnata da diserbo chimico localizzato), fino al momento in cui le piante non si presentino affermate e comunque per consentire un agevole accesso a piedi in ogni zona dell’impianto per tutto il periodo dell’erogazione dei premi;
- **potatura**, prevista in particolare per gli impianti di arboricoltura da legno, con l’obiettivo di ottenere a fine ciclo un fusto di buona qualità tecnologica: a tale scopo, per un’altezza pari

⁷ Anche se i premi vengono pagati rispettivamente per 10 o 15 anni.

⁸ Sono ammesse tuttavia, previa comunicazione al Settore competente e a patto di non causare danni diretti o indiretti agli impianti:

- coltivazioni di limitate superfici a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari (es. orti familiari);
- l’allevamento di animali da cortile a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari.

almeno a 2,5 metri, il fusto dovrà risultare diritto, cilindrico, senza deformazioni e con nodi contenuti in un cilindro centrale di diametro non superiore a 10 cm;

- **diradamenti:** *in particolare per gli impianti di arboricoltura da legno, negli impianti a densità non definitiva e nel caso siano presenti alberi di buona qualità tecnologica*, ripetendo gli interventi ogni qualvolta sia necessario per garantire accrescimenti diametrici regolari e sostenuti, se previsti dal Piano di coltura o comunque ritenuti necessari dall'Ufficio competente;
- **difesa fitosanitaria:** *in particolare per gli impianti di arboricoltura da legno*, contro patologie e parassiti che possono deprezzare la qualità del legname ricavabile o ridurre la quantità, necessaria in presenza di danni superiori alla soglia economica di intervento;
- **eventuali altri impegni** previsti dal Piano di coltura o prescritti dall'ufficio competente in sede di accertamento di esecuzione dei lavori di impianto o negli anni successivi.

4.3 Inadempienze e sanzioni

In linea generale, ai sensi dell'art. 80, paragrafo 2, del Reg. (CE) 1122/2009, "In caso di pagamento indebito, l'agricoltore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse". Gli interessi "decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti." (articolo 1 del Reg. di esecuzione (UE) n. 937/2012 della Commissione).

Come chiarito con nota Agea n. ACIU.2012.454 del 19/11/2012, nel periodo in cui il debitore deve restituire l'indebito (che va dalla data della notifica fino ad un massimo di 60 giorni) non gli devono essere richiesti interessi. Questi ultimi verranno poi calcolati dal giorno successivo (61° giorno).

4.3.1 Inadempienze relative agli impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta le seguenti penalità:

- il **taglio anticipato** dell'impianto comporta la decadenza totale della domanda. Come specificato nella Circolare n. 4373/2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 494/1998, "La durata dell'impegno di mantenere l'impianto è da considerarsi (...) un elemento essenziale dell'impegno. In caso di taglio anticipato, pertanto, l'oggetto dell'impegno tra beneficiario e pubblica amministrazione viene meno per inadempienza del beneficiario. Si configura perciò una decadenza totale del contributo."

Per gli impianti a BOSCO, anche la modifica della forma di governo (da fustaia a ceduo) comporta la decadenza totale dell'impianto.

Gli effetti della decadenza totale, ai sensi dell'art. 15 del D.M. n. 494/1998, sono:

- restituzione di tutti gli aiuti indebitamente percepiti (la circolare n. 4373/2000 specifica che "si deve provvedere al recupero anche dei contributi corrisposti per le spese di impianto, nonché dei premi annualmente erogati per compensazione al mancato reddito e manutenzione");
- esclusione totale dell'aiuto per le restanti annualità di impegno.

Si specifica che se la superficie interessata dal taglio è inferiore al 20% della superficie totale a premio (al lordo delle compensazioni), la domanda non decade e la restituzione delle somme indebitamente percepite (compreso il contributo all'impianto) è relativa solo alla superficie interessata dall'inadempienza (art. 14 del D.M. n. 494/1998).

- il **mancato mantenimento dell'impianto senza l'eliminazione fisica delle piante** configura, come specificato nella Nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prot. 3135 del 19/03/2007, "il venir meno dell'impegno essenziale sottoscritto dal beneficiario che comporta il mancato raggiungimento degli obiettivi e la decadenza totale del contributo".

Poiché però non viene meno l'oggetto del contratto tra il beneficiario e la PA, "il recupero dei premi, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della Circolare Mipaf 4373 del 4/10/2000, può essere effettuato solo per le annualità per cui sia stato comprovato l'inadempimento".

Il mancato mantenimento dell'impianto è determinato in caso risultino le seguenti inadempienze su oltre il 50% della superficie:

1) per l'ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO-LUNGO, relativamente sia alla copertura del suolo (a) sia alle singole piante (b):

a) insufficiente copertura arborea (mancanza di oltre il 50% delle piante oggetto di contributo, fatti salvi gli eventuali diradamenti effettuati) oppure presenza di vegetazione infestante di più anni, che soffoca o sovrasta le piantine;

b) mancata o inadeguata effettuazione delle cure colturali, con particolare riferimento alla potatura delle singole piante arboree *principali* o *potenzialmente principali*, che ha compromesso irrimediabilmente il raggiungimento dell'obiettivo produttivo dell'impianto (produzione di legname di pregio per l'industria), sottoscritto nel Piano di coltura. Rientra in questa casistica anche la ceduzione delle piante⁹.

2) per gli impianti a BOSCO (*naturaliforme* o *permanente*), realizzati al più tardi nell'inverno 2000-01, l'abbandono si valuta tramite le inadempienze relative alla sola copertura del suolo: la proiezione a terra delle chiome non può essere inferiore al 50%, anche a seguito dei diradamenti previsti dal piano di coltura e conservazione. Si precisa che la copertura è considerata efficace ove data da piante legnose alte almeno 2 metri, anche se nate spontaneamente dopo l'impianto purché non costituiscano più della metà della copertura totale.

Gli effetti della decadenza del contributo, ai sensi dell'art. 15 del D.M. n. 494/1998, sono:

- esclusione totale dell'aiuto per le restanti annualità di impegno;
- recupero dei premi di mancato reddito e manutenzione SOLO per le annualità per cui sia stato comprovato l'inadempimento;
- mantenimento dell'impianto fino alla fine del periodo di impegno.

- **l'effettuazione di colture agricole o l'utilizzo a pascolo** delle superfici imboschite comporta la decadenza totale della domanda (salvo quanto previsto nella nota 8).

Gli effetti della decadenza totale, ai sensi dell'art. 15 del D.M. n. 494/1998, sono:

- restituzione di tutti gli aiuti indebitamente percepiti;
- esclusione totale dell'aiuto per le restanti annualità di impegno.

4.3.2 Riduzione dei premi per mancato rispetto degli impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta una riduzione dei premi da percepire, come riportato nelle tabelle seguenti (D.D. 491/DB14.14.2 del 24/08/2001).

Si precisa che, nel caso di un controllo successivo all'usuale periodo di effettuazione delle operazioni indicato nelle tabelle, gli **effetti** dell'eventuale mancato rispetto degli impegni possono essere ancora sanzionati (per es., se da un controllo in un impianto di arboricoltura con specie di

⁹ E' consentita la ceduzione delle piante eseguita in conformità al Piano di coltura (riceppatura di singole piante o taglio delle piante accessorie una volta esaurita l'azione di accompagnamento nei confronti delle principali)

pregio effettuato dopo il decimo anno risulta che non sono state eseguite le potature nei primi dieci anni, si applica la percentuale di riduzione indicata in tabella).

Le percentuali di riduzione indicate in tabella si applicano all'importo del premio di mancato reddito per l'anno in cui si effettua il controllo, al netto di eventuali sanzioni dovute a scostamento di superficie. La "forbice" consente al funzionario istruttore di modulare la riduzione sulla base dell'entità dell'inadempienza (es. superficie o numero di piante).

A - Impianti di arboricoltura a ciclo breve (pioppeti)

| Impegno | Periodo di effettuazione delle operazioni | Riduzione % | |
|--|--|--------------------|----------|
| | | Da | A |
| Risarcimento fallanze | Primi 3 anni di impegno | 10 | 15 |
| Controllo della vegetazione erbacea infestante per ridurre la concorrenza e permettere l'affermazione delle piantine | Primi 5 anni di impianto o entro i tempi previsti dal Piano di Coltura | 5 | 10 |
| Potature ove previste | Entro i tempi previsti dal Piano di Coltura | 10 | 15 |
| Altri impegni previsti dal Piano di Coltura (per ogni impegno previsto) ¹⁰ | Entro i tempi previsti dal Piano di Coltura | 3 | 7 |

¹⁰ Es.: esecuzione di irrigazioni di soccorso, eliminazione della pacciamatura non biodegradabile, esecuzione di interventi di difesa dagli erbivori quando necessario (es. shelter), ecc.

B - Impianti ad indirizzo arboricoltura con specie di pregio

| Impegno | Periodo di effettuazione delle operazioni | Riduzione % | |
|---|--|--------------------|----------|
| | | Da | A |
| Risarcimento delle fallanze con piante di specie adatte alla stazione | Primi 5 anni d'impegno | 10 | 15 |
| | Oltre il sesto anno (se necessario) | 5 | 10 |
| Controllo della vegetazione erbacea infestante per ridurre la concorrenza e permettere l'affermazione delle piantine | Primi 5 anni d'impianto, o pari a quanto previsto dal Piano di Coltura | 5 | 10 |
| Potature finalizzate ad ottenere a fine ciclo un tronco dritto e senza nodi per un'altezza pari ad almeno 2,5 metri dal suolo | Entro il sesto anno | 10 | 15 |
| | Tra il settimo e il decimo anno | 7 | 12 |
| Diradamenti, nel caso di impianti a densità non definitiva, se necessari | Entro il ventesimo anno | 5 | 10 |
| Altri impegni previsti dal Piano di Coltura (per ogni impegno previsto) ¹⁰ | Entro i tempi previsti dal Piano di Coltura | 3 | 7 |

C - Impianti ad indirizzo castanicoltura a duplice finalità

| Impegno | Periodo di effettuazione delle operazioni | Riduzione % | |
|---|--|--------------------|----------|
| | | Da | A |
| Risarcimento delle fallanze con piante di specie adatte alla stazione | Primi anni d'impegno | 10 | 15 |
| | Oltre il sesto anno (se necessario) | 5 | 10 |
| Controllo della vegetazione erbacea infestante per ridurre la concorrenza e permettere l'affermazione delle piantine | Primi 5 anni d'impianto, o pari a quanto previsto dal Piano di Coltura | 5 | 10 |
| Potature finalizzate ad ottenere a fine ciclo un tronco dritto e senza nodi per un'altezza pari ad almeno 2,5 metri dal suolo | Entro il sesto anno | 10 | 15 |
| | Tra il settimo e il dodicesimo anno | 5 | 10 |
| Altri impegni previsti dal Piano di Coltura (per ogni impegno previsto) ¹⁰ | Entro i tempi previsti dal Piano di Coltura | 3 | 7 |

D - Impianti ad indirizzo bosco naturaliforme

| Impegno | Periodo di effettuazione delle operazioni | Riduzione % | |
|--|--|--------------------|----------|
| | | Da | A |
| Risarcimento delle eventuali fallanze, con piante di specie autoctone ed adatte alla stazione | Primi 3 anni di impegno | 10 | 15 |
| | 4°-6° anno | 3 | 5 |
| Controllo della vegetazione erbacea infestante per ridurre la concorrenza e permettere l'affermazione delle piantine | Primi 5 anni di impianto o entro i tempi previsti dal Piano di Coltura | 5 | 10 |
| Potature ove previste | Entro i tempi previsti dal Piano di Coltura | 5 | 10 |
| Diradamenti ove previsti | Entro il ventesimo anno, o entro i tempi previsti dal Piano di Coltura | 5 | 10 |
| Altri impegni previsti dal Piano di Coltura (per ogni impegno previsto) ¹⁰ | Entro i tempi previsti dal Piano di Coltura | 3 | 7 |

Tabella di riepilogo relativa ai controlli su superficie e mantenimento impegni

| Esito controllo superfici per gruppo coltura | Rispetto impegni | | Superficie ammissibile | Effetto |
|---|------------------|-----------|---|--|
| | essenziali | accessori | | |
| In concordanza (0-3% max 2ha) | Sì | Sì | Superficie determinata | Non vengono applicate sanzioni e/o penalità |
| | Sì | No | Superficie determinata | Riduzione del premio per mancato rispetto impegni accessori |
| | No | | | Decadenza totale |
| In tolleranza (tra il 3 e il 20% o più di 2 ha) | Sì | Sì | Superficie determinata meno 2 volte la differenza riscontrata | Riduzione sup. ammissibile + sanzione |
| | Sì | No | | Riduzione sup. ammissibile + sanzione + riduzione per mancato rispetto impegni accessori |
| | No | | | Decadenza totale |
| Fuori tolleranza (oltre il 20%) | Sì | Sì | Nessuna | Non si paga il premio dell'anno |
| | Sì | No | Nessuna | |
| | No | | | Decadenza totale |

4.3.3 Recesso dagli impegni (rinuncia)

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, rispetto al periodo di mantenimento degli impegni è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La richiesta di recesso deve essere inoltrata formalmente al Settore regionale della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste competente per territorio, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, il recesso anticipato, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero, anch'esso totale o parziale, delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

4.3.4 Cessazione totale dell'attività agricola

Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli¹¹, in caso di recesso a seguito di cessazione totale dell'attività agricola, senza possibilità di subentro da parte di un altro soggetto, si procede al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali.

Se il beneficiario ha già rispettato una parte consistente del proprio impegno (almeno il 60 % del periodo di impegno), non si procederà al recupero dei contributi già erogati.

Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente la cessazione dell'attività agricola al Settore regionale della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste competente per territorio entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi. In caso contrario si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali.

4.3.5 Inadempienze per causa di forza maggiore

Nel caso di calamità naturali o altre cause di forza maggiore che danneggino gli impianti:

¹¹ Secondo l'art. 2135 del Codice Civile, come modificato dal Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, è imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, al fine di produrre per la commercializzazione e non per l'autoconsumo. L'imprenditore agricolo deve perciò essere in possesso di partita IVA per l'attività agricola.

- il beneficiario degli aiuti è tenuto a ripristinarne l'efficienza, per non perdere il diritto ai premi di manutenzione e per i mancati redditi relativi agli anni successivi all'evento calamitoso;
- il mancato o parziale adempimento di impegni dovuto a cause di forza maggiore non dà luogo a restituzioni, fatto salvo l'eventuale mancato pagamento di premi ancora da percepire.

Possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore, ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) 1122/2009:

- a) decesso dell'agricoltore;
- b) incapacità professionale di lunga durata (almeno 6 mesi) dell'agricoltore;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e) altri eventi a condizione che gli stessi siano stati notificati alla Commissione Europea.

Ulteriori casi di forza maggiore possono essere riconosciuti solo nei casi in cui:

- 1) si tratti di eventi che non possono essere previsti o impediti;
- 2) la forza maggiore sia stata la causa determinante l'evento che ha compromesso il mantenimento dell'impegno;
- 3) l'interessato dimostri di aver attuato tutti gli accorgimenti tecnici necessari a prevenire o limitare gli effetti dannosi dell'evento;
- 4) sia dimostrato che trattasi di evento imprevedibile di carattere oggettivo che impedisce in maniera assoluta l'adempimento dell'impegno;
- 5) sia documentato l'accadimento e sia delimitata l'area in cui l'evento ha prodotto i suoi effetti.

Sono sempre esclusi dal riconoscimento di causa di forza maggiore gli eventi:

- causati da colpa o dolo da parte dei beneficiari;
- conseguenti a omissione di informazioni note all'atto della domanda;
- connessi alla mancata o errata effettuazione di interventi di manutenzione che l'interessato si era impegnato a effettuare.

Inoltre è da escludere quale *causa di forza maggiore* qualsiasi modificazione all'uso dei terreni connessa all'attuazione di strumenti di pianificazione urbanistica, con l'unica eccezione del caso di esproprio per motivi di pubblica utilità, se non prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno.

La documentazione¹² relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto al Settore regionale della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste competente per territorio entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

¹² **Documentazione richiesta per:**

- decesso del beneficiario: certificato di morte;
- incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore: eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale;
- esproprio: provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
- calamità naturali: provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o in alternativa certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- distruzione fortuita di fabbricati aziendali ad uso agricolo: denuncia alle forze dell'ordine;
- fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale: ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente.

Imboschimento dei terreni agricoli
ai sensi del Reg. CEE 2080/92 o della Misura H del PSR 2000-2006 della Regione Piemonte

PIANO DI COLTURA

dell'impianto di arboricoltura da legno con latifoglie di pregio a ciclo medio-lungo

proposto dalla ditta
CUAA (codice fiscale/partita IVA)..... indirizzo:
..... Comune di residenza o domicilio
telefono/cellulare: e-mail

che subentra alla ditta
CUAA (codice fiscale/partita IVA)

nei benefici e negli impegni assunti con la precedente domanda

Impegno di accettazione

Il sottoscritto beneficiario SI IMPEGNA a mantenere l'impianto nelle migliori condizioni colturali per il raggiungimento degli obiettivi previsti, attenendosi al presente Piano di coltura.

In particolare si assume i seguenti impegni

A) Impegni essenziali

1. **Non effettuare**, sui terreni interessati dall'impianto, **pascolo né consociazioni** con colture agrarie, né **trasformazioni colturali o di destinazioni d'uso prima della fine del periodo di erogazione dei premi**.
In caso di inadempienza, il beneficiario dovrà restituire tutti i premi già percepiti, compreso quello d'impianto, e sarà soggetto alle eventuali sanzioni amministrative e penali di cui alla L. 898/86, come previsto dal D.M. 494/98 e sue successive modifiche.
2. **Non effettuare l'utilizzazione finale** dell'impianto prima che siano trascorsi, dalla data di fine lavori, 20 anni per gli impianti del Reg. CEE 2080/92 e 15 anni per gli impianti della Misura H.
L'intenzione di procedere all'utilizzazione finale va comunque comunicata con almeno 30 giorni di anticipo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'ufficio competente per territorio (il termine si conteggia dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ufficio), il quale utilizzerà la procedura di silenzio-assenso.

B) Impegni accessori

1. Effettuare la **ricostituzione della piantagione** o di sua parte, nel caso di eventi di qualsiasi natura (esclusi i casi di calamità naturali o cause di forza maggiore che distruggano o danneggino gravemente l'impianto) che - anche dopo il 5° anno - riducano la densità ottimale dell'impianto, tenendo conto dei diradamenti previsti e delle eventuali indicazioni che saranno impartite dagli uffici competenti.
In caso di calamità naturali o cause di forza maggiore che distruggano o danneggino gravemente l'impianto, il beneficiario potrà richiedere all'ufficio regionale competente per territorio l'autorizzazione all'anticipata utilizzazione delle piante. Nel caso di eventi biotici od abiotici che, senza incidere sul numero delle piante presenti, pregiudichino fin dall'inizio forma e qualità dei fusti e quindi gli obiettivi dell'impianto, è consentita la ceduazione o riceppatura, in particolare se le piante sono sufficientemente giovani e vigorose.
2. Effettuare gli sfalci (anche localizzati intorno alle piantine) o le lavorazioni del terreno necessari per il **controllo della vegetazione** (erbe e arbusti infestanti), finché le piante, comprese quelle eventualmente piantate in sostituzione di quelle originarie, non si presentino affermate sulla vegetazione circostante. Il controllo delle infestanti dovrà essere svolto in modo tale da consentire un agevole accesso a piedi in ogni zona dell'impianto, per tutto il periodo dell'erogazione dei premi.
3. Eseguire a norma di legge lo **smaltimento della pacciamatura e delle protezioni delle piantine** (shelters, manicotti di rete, etc.), in caso siano costituite da materiale plastico non biodegradabile, quando essi non siano più necessari (in genere entro il quinto anno).
4. Impiegare prodotti a ridotta tossicità e a bassa persistenza, con gli accorgimenti necessari ad evitare danni alle persone, alle colture agricole limitrofe ed alla fauna selvatica, qualora si rendessero indispensabili interventi di **difesa fitosanitaria** contro patologie e parassiti che possono ridurre in maniera significativa la qualità o la quantità del legname.
5. Eseguire la **potatura**, con l'obiettivo di ottenere a fine ciclo fusti senza nodi, diritti e cilindrici per un'altezza pari ad almeno 2,5 metri dal suolo. A tale scopo dovranno essere innanzitutto eliminati i rami assurgenti più

vigorosi che entrano in competizione con la cima, cercando invece di mantenere più rami possibile con diametro piccolo, in modo da non ridurre eccessivamente la produzione fogliare e non stressare eccessivamente la pianta. Il taglio dovrà essere effettuato sui rami possibilmente prima che raggiungano il diametro di 3 cm, con attrezzi bene affilati, rasente al fusto (in modo da non lasciare monconi) ma rispettando il cerchio di cicatrizzazione.

6. Eseguire i **diradamenti**, nel caso di impianti a densità non definitiva (distanze fra le piante di specie di pregio inferiori a 7-10 m) in cui siano presenti soggetti di buona qualità tecnologica (fusti dritti, cilindrici, senza nodi su un'altezza di almeno 2,5 metri). I diradamenti sono finalizzati a mantenere tali piante in buone condizioni vegetative e con accrescimenti diametrali omogenei, dovranno perciò essere ripetuti ogni volta che possa diventare eccessiva la competizione da parte dei soggetti vicini; il taglio e lo sgombero dovranno essere condotti in modo da evitare qualsiasi danno alle piante che rimarranno a dotazione dell'impianto.
7. Eseguire a proprie spese le operazioni prescritte dal presente Piano di coltura ed eventuali prescrizioni tecniche degli uffici competenti, sollevando l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente arrecato a persone o a beni, pubblici o privati.
8. Consentire alle autorità preposte al controllo l'accesso all'azienda e ai fondi per le necessarie verifiche. Se preventivamente avvertito, accompagnare o a far accompagnare da un proprio rappresentante i funzionari incaricati del controllo, indicando sotto la propria responsabilità le particelle catastali interessate dall'impianto e fornendo tutti i documenti e le informazioni giudicate necessarie dalle autorità competenti.
9. In caso di **vendita**, comunicare all'acquirente e al notaio l'esistenza dei vincoli e degli impegni assunti con la domanda.

NOTA: in caso di ulteriore cambio di beneficiario:

- a) **Vendita, affitto, comodato gratuito**, ecc.: il nuovo titolare dovrà mantenere gli impegni e ripresentare e sottoscrivere per accettazione un nuovo piano di coltura ed una domanda di cambio di beneficiario.
Si sottolinea che, nel caso in cui si verifichi un trasferimento di proprietà o conduzione delle particelle oggetto di impianto senza che il nuovo titolare presenti la domanda di cambio beneficiario, la responsabilità dell'impianto e i relativi impegni e vincoli con la Regione Piemonte restano in capo al beneficiario iniziale.
- b) **Successione**: il nuovo titolare potrà ripresentare e sottoscrivere per accettazione un nuovo piano di coltura, insieme alla domanda di cambio di beneficiario, oppure rinunciare ai benefici relativi alla domanda, non prendendo in carico gli impegni connessi.

(da compilarsi solo nel caso in cui il richiedente non sia l'unico proprietario dei terreni interessati dall'impianto)

Dichiarano di aver preso visione e di accettare la presente integrazione al Piano di coltura, tutti gli attuali proprietari, usufruttuari, comproprietari, affittuari, concessionari e gestori dei terreni a qualunque titolo dei terreni interessati.

In particolare si impegnano, dal momento in cui rientreranno in possesso dei terreni, ad effettuare i diradamenti secondo le indicazioni degli uffici competenti, se le piante non risulteranno disposte a distanze definitive, e ad effettuare l'utilizzazione finale attenendosi a quanto prescritto.

I PROPRIETARI, USUFRUTTUARI, COMPROPRIETARI, AFFITTUARI, CONCESSIONARI E GESTORI DEI TERRENI A QUALUNQUE TITOLO DEI TERRENI INTERESSATI

(Cognome e Nome)..... (Firma)

.....

(Cognome e Nome)..... (Firma).....

Il sottoscritto,, **nuovo beneficiario,**

- **s'impegna** ad attenersi a quanto indicato nel presente Piano di coltura, e ad eventuali indicazioni da parte del competente ufficio (anche a seguito di richieste di chiarimenti);
- **dichiara** di essere a conoscenza che la non coltivazione delle superfici ed il mantenimento dell'impianto costituiscono impegni essenziali, il cui mancato rispetto comporta la decadenza totale di tutti gli aiuti ed il mancato godimento dei premi futuri;
- **dichiara** che **tutti** gli aventi titolo sui terreni sono stati informati ed hanno firmato per presa visione ed accettazione il presente piano di coltura.

Data

Il nuovo beneficiario

.....

Il presente piano di coltura sostituisce quello precedente o la proposta di piano di coltura precedente.

Il documento piano di coltura va consegnato al CAA quando c'è un cambio di beneficiario

PREMI per le PERDITE DI REDDITO - Reg. CEE 2080/92 e Misura H del PSR 2007-13 - Regione Piemonte
per beneficiari IMPRENDITORI AGRICOLI come individuati dalle Norme tecniche ed amministrative di attuazione

Importi annui per ettaro di impianto imboschito accertato

Reg. CEE 2080/92 - Campagna 1994

| Premio in ECU | TIPOLOGIA DI COLTURA PRECEDENTE | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------|-----|-----|
| | CEREALI | | | ORTO-FLORICOLTURA | | | VITE-FRUTTA | | | PRATI-PASCOLI | | | PIOPPETO | | |
| ZONA ALTIMETRICA | BN | AA | AE | BN | AA | AE | BN | AA | AE | BN | AA | AE | BN | AA | AE |
| Pianura | 600 | 500 | 400 | 600 | 500 | 400 | 525 | 425 | 315 | 600 | 500 | 400 | 230 | 190 | 140 |
| Collina | 525 | 425 | 315 | 600 | 500 | 400 | 600 | 500 | 400 | 525 | 425 | 315 | 150 | 125 | 100 |
| Montagna | 230 | 190 | 140 | 350 | 280 | 210 | 230 | 190 | 140 | 350 | 280 | 210 | 150 | 125 | 100 |

| Premio in EURO | TIPOLOGIA DI COLTURA PRECEDENTE | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|---------------|--------|--------|----------|--------|--------|
| | CEREALI | | | ORTO-FLORICOLTURA | | | VITE-FRUTTA | | | PRATI-PASCOLI | | | PIOPPETO | | |
| ZONA ALTIMETRICA | BN | AA | AE | BN | AA | AE | BN | AA | AE | BN | AA | AE | BN | AA | AE |
| Pianura | 724,50 | 603,75 | 483,00 | 724,50 | 603,75 | 483,00 | 633,94 | 513,19 | 380,36 | 724,50 | 603,75 | 483,00 | 277,73 | 229,43 | 169,05 |
| Collina | 633,94 | 513,19 | 380,36 | 724,50 | 603,75 | 483,00 | 724,50 | 603,75 | 483,00 | 633,94 | 513,19 | 380,36 | 181,13 | 150,94 | 120,75 |
| Montagna | 277,73 | 229,43 | 169,05 | 422,63 | 338,10 | 253,58 | 277,73 | 229,43 | 169,05 | 422,63 | 338,10 | 253,58 | 181,13 | 150,94 | 120,75 |

Reg. CEE 2080/92 - Campagna 1996

| Premio in ECU | TIPOLOGIA DI COLTURA PRECEDENTE | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------|-----|-----|
| | CEREALI | | | ORTO-FLORICOLTURA | | | VITE-FRUTTA | | | PRATI-PASCOLI | | | PIOPPETO | | |
| ZONA ALTIMETRICA | BN | AA | AE | BN | AA | AE | BN | AA | AE | BN | AA | AE | BN | AA | AE |
| Pianura | 600 | 500 | 400 | 600 | 500 | 400 | 525 | 425 | 315 | 600 | 500 | 400 | 230 | 190 | 140 |
| Collina | 525 | 425 | 315 | 600 | 500 | 400 | 600 | 500 | 400 | 525 | 425 | 315 | 150 | 125 | 100 |
| Montagna | ----- | 190 | 140 | ----- | 280 | 210 | ----- | 190 | 140 | ----- | 280 | 210 | ----- | 125 | 100 |

| Premio in EURO | TIPOLOGIA DI COLTURA PRECEDENTE | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|---------------|--------|--------|----------|--------|--------|
| | CEREALI | | | ORTO-FLORICOLTURA | | | VITE-FRUTTA | | | PRATI-PASCOLI | | | PIOPPETO | | |
| ZONA ALTIMETRICA | BN | AA | AE | BN | AA | AE | BN | AA | AE | BN | AA | AE | BN | AA | AE |
| Pianura | 724,50 | 603,75 | 483,00 | 724,50 | 603,75 | 483,00 | 633,94 | 513,19 | 380,36 | 724,50 | 603,75 | 483,00 | 277,73 | 229,43 | 169,05 |
| Collina | 633,94 | 513,19 | 380,36 | 724,50 | 603,75 | 483,00 | 724,50 | 603,75 | 483,00 | 633,94 | 513,19 | 380,36 | 181,13 | 150,94 | 120,75 |
| Montagna | 0,00 | 229,43 | 169,05 | 0,00 | 338,10 | 253,58 | 0,00 | 229,43 | 169,05 | 0,00 | 338,10 | 253,58 | 0,00 | 150,94 | 120,75 |

LEGENDA campagne 1994 e 1996

BN = Bosco naturaliforme

AA = Arboricoltura da legno con specie autoctone

AE = Arboricoltura da legno con specie esotiche o naturalizzate

Reg. CEE 2080/92 - Campagna 1998

| <i>ECU</i> | <i>COLTURA PRECEDENTE</i> | | |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| | <i>CEREALI</i> | <i>COLTURE SPECIALIZZ.</i> | <i>PRATI E PASCOLI</i> |
| <i>Pianura</i> | 650 | 600 | 550 |
| <i>Collina</i> | 480 | 600 | 450 |
| <i>Montagna</i> | 250 | 280 | 300 |

| <i>EURO</i> | <i>COLTURA PRECEDENTE</i> | | |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| | <i>CEREALI</i> | <i>COLTURE SPECIALIZZ.</i> | <i>PRATI E PASCOLI</i> |
| <i>Pianura</i> | 784,88 | 724,50 | 664,13 |
| <i>Collina</i> | 579,60 | 724,50 | 543,38 |
| <i>Montagna</i> | 301,88 | 338,10 | 362,25 |

Misura H - Bando 2003

| <i>EURO</i> | <i>TIPOLOGIA IMPIANTO</i> | |
|-----------------|---|-------------------|
| | <i>PLURISPECIFICO (almeno 3 sp. arboree, di cui min.)</i> | <i>ALTRI CASI</i> |
| <i>Pianura</i> | 500,00 | 300,00 |
| <i>Collina</i> | 450,00 | 275,00 |
| <i>Montagna</i> | 400,00 | 250,00 |